



A.S.D. LO SPORT È VITA ONLUS

Via Eugenio Curiel 14, località 40026- Imola (BO)

C.F. 91361990376 e P.IVA 03724421205

Verbale assemblea straordinaria del 28 giugno 2024

Nella data 28 giugno 2024, alle ore 20.00, presso la sede sociale, sita in Imola (BO), via Eugenio Curiel 14, si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione A.S.D. LO SPORT È VITA ONLUS, in prima convocazione, come previsto e regolamentato dallo statuto, come da convocazione inviata agli associati in data 13 giugno 2024, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

– **Modifica dello statuto sociale.**

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea la Sig.ra VERLICCHI MIRNA, che propone come segretario verbalizzante SCAZZIERI BRUNO, che accetta.

Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea straordinaria di prima convocazione.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

Sul primo ed unico punto posto all'ordine del giorno prende la parola il presidente, il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto. L'associazione, in occasione della sua costituzione, ha ricevuto il riconoscimento di ONLUS, la cui disciplina contenuta nel D.Lgs. 460/1997, è stata soppressa e quindi tali enti si estingueranno, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello dell'autorizzazione della Commissione Europea ai nuovi regimi fiscali previsti per gli ETS. Il presidente rammenta inoltre che i dati delle ONLUS presenti nella relativa Anagrafica gestita dall'Agenzia delle Entrate, saranno comunicati automaticamente al RUNTS, al quale tali enti dovranno iscriversi. In caso di mancata iscrizione, l'ente si scioglierebbe per legge e sarebbe tenuto a devolvere il patrimonio incrementativo, pari a circa 40.000 euro, acquisito nel periodo in cui è stato iscritto nell'Anagrafe a fini di pubblica utilità.

Il Presidente comunica inoltre all'assemblea che a decorrere dal 1 luglio 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. 36/21, che ha modificato le clausole statutarie previste dalla legge 289/2002

(Finanziaria 2003). Al fine di mantenere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica e l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche è necessario apportare alcune modifiche statutarie al fine di rendere lo statuto dell'associazione conforme alle disposizioni dell'art. 7 e ss. del D.Lgs.36/21 "Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo", così come modificato dal D.lgs n. 120/2023.

Si ritiene pertanto necessario adeguare lo statuto sociale alla disciplina della RIFORMA DEL TERZO SETTORE contenuta nel D.Lgs 117/17 e della RIFORMA DELLO SPORT contenuta nel D.Lgs 36/2021, pena lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio.

Al termine della presentazione, il Presidente propone di non modificare lo statuto semplicemente per non rischiare di non inserire alcune previsioni inderogabili per un ente del Terzo settore oppure di lasciare all'interno dello statuto previsioni in contrasto con i principi del Codice del Terzo Settore, ma propone l'approvazione di un nuovo statuto adeguato al D.Lgs 117/17, il cui testo, per ragioni di più agevole lettura e consultazione, è stato interamente riformulato dai membri del Consiglio Direttivo con l'assistenza del fiscalista. Lo statuto è stato redatto conformemente ai requisiti necessari per l'iscrizione dell'associazione nella sezione "g) **Altri enti del Terzo settore**" del RUNTS.

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto cui segue un breve dibattito.

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

L'assemblea all'unanimità,

DELIBERA

– Di approvare il nuovo statuto associativo posto in Allegato A al presente verbale.

a) Si conferisce incarico al presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate, per la quale è previsto il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, mentre non è prevista l'apposizione di marche da bollo ai sensi dell'articolo 1 comma 646, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato l'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al DPR 26/10/1972 n. 642 e di fare richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata.

Il presidente notifica ai presenti, che in seguito all'approvazione delle modifiche statutarie, la denominazione sociale dell'associazione è variata da "A.S.D. LO SPORT È VITA ONLUS" in



"A.S.D. LO SPORT È VITA ETS" e che tale variazione comporterà l'aggiornamento della denominazione sociale all'Agenzia delle Entrate.

Si autorizza il presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del Runts per adeguare lo statuto al D.Lgs 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 22.30 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

 Segretario

 Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI FIDENZA
Data 25/07/2017 di N. 514
3 per € 200,00

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Lucio Campanella


L'addetto
Laura Pretali





STATUTO

"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LO SPORT E' VITA ENTE DEL TERZO SETTORE"

Art. 1. Denominazione

È costituita l'associazione non riconosciuta denominata **"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LO SPORT E' VITA ENTE TERZO SETTORE"** (abbreviato **A.S.D. LO SPORT E' VITA ETS**).

L'associazione potrà fare uso dell'indicazione di "ente del terzo settore" e dell'acronimo ETS nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione regola il proprio funzionamento in base alle norme del presente statuto.

Art. 2. Sede

L'associazione ha sede nel comune di Imola (BO), Via Eugenio Curiel 14.

L'organo amministrativo potrà deliberare il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo purché nello stesso comune.

In caso di trasferimento della sede legale in altro comune sarà necessaria una delibera dell'assemblea straordinaria.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici periferici, anche altrove in Italia e all'estero, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 3. Corrispondenza

In tutti gli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'indicazione "associazione sportiva dilettantistica" anche mediante l'utilizzo dell'acronimo ASD.

Art. 4. Oggetto e colori sociali

L'Associazione esercita, in via **stabile e principale**, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2021, l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione o Disciplina Sportiva Associata o ente di promozione riconosciuti dal CONI e dal CIP, cui riterrà di affiliarsi, ivi comprese la gestione di impianti sportivi, la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dei propri associati; in particolare, ha come finalità principale la pratica, agonistica e non, del **tennis tavolo** e di altre discipline sportive a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano attraverso la partecipazione, con propri tesserati, a manifestazioni, individuali o a squadre.

Essa ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento all'orientamento, all'avviamento e alla partecipazione alle attività sportive delle persone diversamente abili.

L'associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:

- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, **attività diverse** da quelle di interesse generale, **secondarie e strumentali** rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale e rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni.

A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano:

- Organizzazione di attività ricreative riservate a soci e tesserati, tra le quali la gestione di un punto ristoro;
- Organizzazione di manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'associazione;
- La promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento, anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
- La gestione e conduzione di impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica e alla didattica del tennis tavolo con le relative attività accessorie e complementari, mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale;
- La vendita di articoli sportivi;
- Attività promo-pubblicitarie;

- Ricevere indennità legate alla formazione degli atleti;
- Rilasciare titoli di ingresso in occasione di manifestazioni sportive, nei limiti definiti dalle norme vigenti;
- Compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali che si ritengano utili al perseguimento degli scopi statutarî.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di **raccolta fondi**, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017. Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali o all'incremento del patrimonio.

È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 8 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni.

L'associazione si obbliga a contrastare l'abuso psicologico, l'abuso fisico, la molestia sessuale, l'abuso sessuale, la negligenza, l'incuria, l'abuso di matrice religiosa, il bullismo e il cyber bullismo, i comportamenti discriminatori e l'abuso dei mezzi di correzione con l'adozione di modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché di codici di condotta e la nomina del relativo responsabile.

I colori sociali sono il rosso e il blu.

Art. 5. Riconoscimento a fini sportivi e certificazione

Al fine di ottenere il **riconoscimento a fini sportivi** l'associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle



FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo.

L'associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/21.

L'associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel **Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche**, al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

Al fine di ottenere la qualifica di ETS, l'associazione dovrà provvedere alla iscrizione nel **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore**, ai sensi del D.Lgs. 117/17.

Art. 6. Durata

L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati.

In caso di scioglimento dovranno essere attuate tutte le delibere assunte dall'assemblea, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art. 7. Soci

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di soci.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata in forma scritta adottando l'apposito modulo sociale, al Consiglio Direttivo il quale dovrà valutare il possesso del richiedente dei requisiti morali, civili e sportivi.

Possono essere soci tutti coloro, senza discriminazioni di sesso, etnia ed età, che ne facciano espressa domanda e, avendone i requisiti, siano accettati dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione dovrà contenere, oltre i dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica con espressa autorizzazione a utilizzare lo stesso per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni delle assemblee.

La domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, dovrà essere controfirmata



dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.

I soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i propri diritti attraverso colui che ne detiene la potestà genitoriale.

La qualifica di socio si acquisisce solo a seguito di espressa delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione, e non è in nessun caso trasmissibile a terzi.

Art. 8. Quote Associative

L'assemblea dei soci può deliberare una quota associativa che il socio dovrà versare al momento dell'ammissione.

L'assemblea inoltre delibera, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo, l'entità della quota associativa finalizzata a sostenere le attività associative.

Le quote associative in nessun caso possono essere restituite ai soci, rivalutate, né trasferite a terzi.

Art. 9. Diritti dei soci

L'associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali.

Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari quali ad esempio: socio fondatore, socio sportivo, etc.

I soci hanno diritto a:

1. Partecipare alla vita associativa;
2. Esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno.
3. Candidarsi alle cariche elettive previste dalla statuto al raggiungimento della maggiore età;
4. Frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell'associazione.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.

In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall'esercente la potestà genitoriale.

Il diritto di voto nelle assemblee viene acquisito dal socio dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'assemblea, ordinaria o straordinaria dei soci, non possono partecipare all'assemblea né esercitare il diritto di voto.

Art. 10. Doveri dei soci

I soci, anche minorenni, hanno il dovere di versare le quote associative alla data di scadenza prevista dall'assemblea o dal Consiglio Direttivo, nonché di rispettare le norme statutarie, i regolamenti dell'associazione e ogni delibera assunta dal Consiglio Direttivo.

Art. 11. Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione in caso di recesso o di esclusione.

Art. 12. Recesso

Il socio è libero di recedere dall'associazione previa comunicazione al Consiglio Direttivo.

Il socio è obbligato a versare le quote associative deliberate dall'assemblea fino alla data di decorrenza del recesso.

Art. 13. Esclusione

L'esclusione avviene quando il socio è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in gravi inadempienze dagli obblighi derivanti dal presente statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, previa audizione dell'associato interessato. La delibera deve essere comunicata all'associato tramite l'indirizzo di posta elettronica comunicato dallo stesso in sede di ammissione.

Avverso la delibera di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

Art. 14. Organi Sociali

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente dell'associazione;
- d) Organo di controllo;
- e) Organo di Revisione legale dei conti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.



Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 15. *Assemblea dei soci: Convocazione e funzionamento*

L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione e può essere ordinaria o straordinaria.

All'assemblea partecipano tutti i soci aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 9 del presente statuto.

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative.

L'assemblea è convocata, previa delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento dal vice-presidente. In caso di impedimento di quest'ultimo è convocata dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'assemblea dei soci deve essere, in ogni caso convocata quando:

- a) Venga inoltrata formale richiesta al Consiglio Direttivo da parte degli associati che rappresentano almeno il **10% dei soci** aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 9 del presente statuto, i quali dovranno sottoporre al Consiglio Direttivo gli argomenti all'ordine del giorno;
- b) Sia richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

In tali casi il Presidente del Consiglio Direttivo dovrà procedere alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e l'assemblea dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla richiesta.

L'assemblea deve essere convocata presso la sede legale o in altra sede purché nel medesimo comune.

L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà contenere luogo, data, ora e ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea in seconda convocazione non può svolgersi nella stessa giornata della prima convocazione.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci utilizzando la mail dagli stessi comunicata al momento dell'ammissione e pubblicato sul sito dell'associazione almeno **8 (otto) giorni** prima della data fissata per l'assemblea.

I soci minorenni esprimeranno il voto attraverso il soggetto esercente la potestà genitoriale.

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o

in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. L'assemblea **ordinaria** è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la maggioranza dei voti presenti.

L'assemblea **straordinaria** delibera sulle **modifiche** statutarie, sulla **trasformazione** e sullo **scioglimento** dell'associazione.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo degli aventi diritto di voto.

L'assemblea straordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in assemblea.

Per la sola ipotesi di assemblea straordinaria avente ad oggetto lo **scioglimento** dell'associazione e **devoluzione del patrimonio**, si applicano le disposizioni dell'art. 21 c.c., per le quali occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

L'assemblea nomina un segretario e, in caso di assemblea elettiva, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Il verbale dovrà essere trascritto nel libro verbali assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Il verbale dell'assemblea dovrà essere trasmesso ai soci mediante la mail comunicata dagli stessi e indicata nel libro soci, al fine di garantire la massima diffusione.

Art. 16. Assemblea Ordinaria

L'assemblea **ordinaria** deve esser convocata almeno una volta l'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio per approvare il rendiconto economico-finanziario annuale e il bilancio preventivo.

L'assemblea ordinaria:



- Elegge a scrutinio segreto, il Presidente dell'Associazione ed i membri del Consiglio Direttivo;
- Elegge a scrutinio segreto i membri del collegio dei revisori o revisore unico;
- Approva il rendiconto economico e finanziario annuale e il bilancio preventivo;
- Delibera i regolamenti di funzionamento dell'associazione;
- Delibera gli indirizzi e direttive generali dell'associazione;
- Delibera su ogni altro argomento attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Art. 17. Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata, con le medesime modalità dell'assemblea ordinaria:

- Per deliberare le **modifiche** statutarie, la trasformazione o lo **scioglimento** dell'associazione;
- Quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 18. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un **numero dispari** di membri stabilito dall'assemblea, da un minimo di **3 (tre)** ad un massimo di **7 (sette)**, tra i quali il Presidente e il Vice Presidente.

I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica **4 (quattro) anni** ed i suoi componenti sono **rieleggibili**.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano qualsiasi altra carica sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, DSA, EPS, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo:

- Nomina il Vice Presidente;
- Nomina il Segretario con funzioni di Tesoriere;
- Attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Delibera sulle domande di ammissione dei soci;
- Redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;
- Fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno;

- Convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesta dai soci;
- Redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- Adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- Attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 19. Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra i soci, dura in carica **4 (quattro) anni**.

Al presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione.

Art. 20. Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i soci, dura in carica **4 (quattro) anni**. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art. 21. Decadenza degli organi associativi

Il consiglio direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
- b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;
- c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
- d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere alla convocazione



dell'Assemblea, da celebrarsi entro 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di prorogatio.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.

Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade:

- per dimissioni;
- per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea, entro 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.

Art. 22. Organo di controllo

L'organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 23. Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 24. Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni degli organi dell'associazione, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale e, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Art. 25. Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare.

In caso di iscrizione nel RUNTS il bilancio sarà redatto secondo le modalità previste dal D.Lgs, 117/17 e depositato presso il RUNTS.

Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 luglio e terminano il 30 giugno dell'anno successivo.

Qualora ritenuto opportuno e, sempre, nei casi di cui all'art. 14, D.Lgs. 117/17, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio sociale e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea.

Il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, nel caso in cui l'associazione acquisisca la qualifica di Ente del Terzo settore, dovranno essere depositati nel RUNTS e pubblicati sul sito dell'associazione.

Art. 26. Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) Il libro degli associati;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.



Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 8 (otto) giorni.

Art. 27. Responsabilità ed assicurazione degli associati

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 28. Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle sponsorizzazioni, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

Art. 29. Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

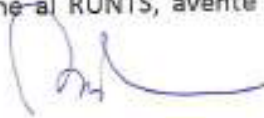
Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate, Enti di Promozione cui l'associazione risulta affiliata, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e dei tecnici maggiorenni - per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici che hanno diritto di voto nelle assemblee federali. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione all'Organismo Affiliante, per il costante aggiornamento degli atti federali.

Art. 30. Prestazioni di Lavoro e Volontari

L'associazione potrà avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.

Art. 31. Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini sportivi, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad una associazione sportiva dilettantistica o a società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro iscritta sia al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche che al RUNTS, avente sede nella medesima



provincia della associazione, ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 117/17.

Art. 32. Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dagli Organismi cui l'associazione aderisce.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni dell'Organismo cui l'associazione aderisce, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

Il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione od Ente di riferimento.

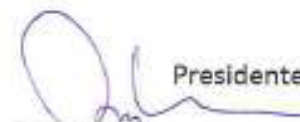
Art. 33. Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21 e del D.Lgs. 117/17, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'associazione nella riunione del 28 giugno 2024.

Segretario


Presidente




Registrazione di Atto Privato

Il 25/07/2024 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TGL , serie 3 , numero 517

data di stipula: 28/06/2024

ident.vo telematico: TGL24L000517000KB per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 91361990376

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91361990376				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



L'addetto
Laura [firma]

